



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2018**



**Calendario
delle operazioni elettorali**





Elezioni regionali **2018**

Calendario delle operazioni elettorali

Avvertenza

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal giorno di fissazione della data e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

La data delle elezioni è stata fissata per il 29 aprile 2018, in contemporaneo svolgimento alle elezioni comunali che interessano 19 Comuni della Regione e a due referendum regionali consultivi che interessano 4 Comuni della Regione.

Le principali disposizioni di legge applicabili alle prossime elezioni regionali sono:

- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, che ha introdotto il nuovo sistema elettorale;
- la legge 18 dicembre 2007, n. 28, che ha disciplinato il procedimento elettorale;
- la legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, che ha previsto le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Questa pubblicazione è consultabile anche nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) ed è aggiornata al 2 marzo 2018.

Calendario

Data			Giorni ante voto	Data			Giorni ante voto
28	febbraio,	<i>mercoledì</i>	60°	5	aprile,	<i>giovedì</i>	24°
5	marzo,	<i>lunedì</i>	55°	6	aprile,	<i>venerdì</i>	23°
10	marzo,	<i>sabato</i>	50°	7	aprile,	<i>sabato</i>	22°
15	marzo,	<i>giovedì</i>	45°	8	aprile,	<i>domenica</i>	21°
16	marzo,	<i>venerdì</i>	44°	9	aprile,	<i>lunedì</i>	20°
17	marzo,	<i>sabato</i>	43°	10	aprile,	<i>martedì</i>	19°
18	marzo,	<i>domenica</i>	42°	11	aprile,	<i>mercoledì</i>	18°
19	marzo,	<i>lunedì</i>	41°	12	aprile,	<i>giovedì</i>	17°
20	marzo,	<i>martedì</i>	40°	13	aprile,	<i>venerdì</i>	16°
21	marzo,	<i>mercoledì</i>	39°	14	aprile,	<i>sabato</i>	15°
22	marzo,	<i>giovedì</i>	38°	15	aprile,	<i>domenica</i>	14°
23	marzo,	<i>venerdì</i>	37°	16	aprile,	<i>lunedì</i>	13°
24	marzo,	<i>sabato</i>	36°	17	aprile,	<i>martedì</i>	12°
25	marzo,	<i>domenica</i>	35°	18	aprile,	<i>mercoledì</i>	11°
26	marzo,	<i>lunedì</i>	34°	19	aprile,	<i>giovedì</i>	10°
27	marzo,	<i>martedì</i>	33°	20	aprile,	<i>venerdì</i>	9°
28	marzo,	<i>mercoledì</i>	32°	21	aprile,	<i>sabato</i>	8°
29	marzo,	<i>giovedì</i>	31°	22	aprile,	<i>domenica</i>	7°
30	marzo,	<i>venerdì</i>	30°	23	aprile,	<i>lunedì</i>	6°
31	marzo,	<i>sabato</i>	29°	24	aprile,	<i>martedì</i>	5°
1	aprile,	<i>domenica</i>	28°	25	aprile,	<i>mercoledì</i>	4°
2	aprile,	<i>lunedì</i>	27°	26	aprile,	<i>giovedì</i>	3°
3	aprile,	<i>martedì</i>	26°	27	aprile,	<i>venerdì</i>	2°
4	aprile,	<i>mercoledì</i>	25°	28	aprile,	<i>sabato</i>	1°

29 aprile 2018 *domenica*

giorno della votazione per l'elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale

Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale
di domenica 29 aprile 2018*

mercoledì 28 febbraio

60° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni con deliberazione della Giunta regionale;** con la stessa deliberazione può essere disposta la contemporaneità con l'elezione degli organi dei Comuni della Regione e con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

(art. 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

(artt. 59, comma 1 e 59 bis della legge regionale 28/2007)

lunedì 5 marzo

55° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la nomina dei componenti l'Ufficio centrale regionale con decreto del Presidente della Regione.**

(art. 11, comma 2, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Inizia il periodo** a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni).

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

giovedì 15 marzo

45° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali.** Con il medesimo decreto sono indicati i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali.

(art. 14, comma 3, dello Statuto speciale della Regione adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

(art. 21, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17)

(art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 28/2007)

- **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

(art. 6, comma 4, della legge regionale 28/2007)

(art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

- **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- b) per quanto riguarda le **emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto** o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- c) per quanto riguarda le **emittenti radiofoniche e televisive locali** (*fino alla data di chiusura della campagna elettorale*):

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**;

(art. 5, comma 2 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

d) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono **ammessi** soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

e) il **personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

f) i **comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

venerdì 16 marzo

*1° giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali
(44° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Inizia il periodo** in cui coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario elettorale è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale.

(art. 80, comma 1, della legge regionale 28/2007)

da
lunedì 19 marzo
sino a
domenica 25 marzo

dal
41°
al
35° giorno antecedente quello della votazione

- **Periodo** in cui tutti i comuni, al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, assicurano l'**apertura degli uffici comunali** nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico

sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

(art. 17, comma 4, della legge regionale 28/2007)

martedì 20 marzo

*5° giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali
(40° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine entro cui— le emittenti radiofoniche e televisive nazionali** comunicano, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

da
martedì 20 marzo
sino a
lunedì 9 aprile

dal
40°
al
20° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Inizia il periodo** in cui gli elettori **affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

(art. 42, comma 3, legge regionale 28/2007)

sabato 24 marzo

36° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale:**

a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;**

(art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

b) **delle dichiarazioni di presentazioni delle candidature.**

(art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine** per l'eliminazione delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21/2004.

(artt. 2 e 3, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21)

domenica 25 marzo

*10° giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni
(35° giorno antecedente quello della votazione)*

► **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale:**

a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;**

(art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

b) **delle dichiarazioni di presentazione delle candidature.**

(art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

da
lunedì 26 marzo
sino a
giovedì 29 marzo

dal 34° al 31° giorno antecedente quello della votazione

► **L'Ufficio centrale regionale** controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

(art. 20, comma 1, della legge regionale 28/2007)

► **Entro le ore 21.00 di ogni giornata i rappresentanti dei gruppi di liste** possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

(art. 20, comma 12, della legge regionale 28/2007)

venerdì 30 marzo

30° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine entro cui:**

a) **l'Ufficio centrale regionale** si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, per udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e per ammettere le correzioni di errori materiali.

(art. 21, comma 1, della legge regionale 28/2007)

b) **l'Ufficio centrale regionale** assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente e assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali.

(art. 21, comma 3, della legge regionale 28/2007)

► Compite tali operazioni, la **struttura regionale competente in materia elettorale** trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni Ufficio di sezione, delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(art. 21, comma 5, lettera c), della legge regionale 28/2007)

- ▶ Nella stessa giornata — l'Ufficio centrale regionale comunica ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
(art. 21, comma 2, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Scade il termine** per l'individuazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale.
(art. 72, comma 1, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Inizia il periodo** in cui:
 - a) è consentita l'affissione dei **manifesti** e degli **altri stampati** di propaganda elettorale esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale;
(art. 71, comma 1, della legge regionale 28/2007)
 - b) **è vietata la propaganda elettorale** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente;
(art. 74, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007)
(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
 - c) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nome del **committente responsabile** (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);
(art. 71, comma 6, della legge regionale 28/2007)
 - d) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;
(art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007)
 - e) **le riunioni e i comizi elettorali** possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;
(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)
 - f) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere** messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;
(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)
 - g) **le emittenti nazionali possono trasmettere** esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
(art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

lunedì 2 aprile

entro il 27° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, inviata dalla Struttura regionale competente in materia elettorale, il **responsabile dell'Ufficio elettorale** delimita gli spazi di propaganda elettorale, li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse, assegna le sezioni a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale.
(art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

mercoledì 4 aprile

*20° giorno successivo a quello di pubblicazione
del decreto di indizione delle elezioni
(25° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina – avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

(art. 8, della legge regionale 28/2007)

tra
mercoledì 4 aprile
sino a
lunedì 9 aprile

dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla nomina degli **scrutatori** compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

lunedì 9 aprile

20° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine** entro il quale il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali.

(art. 9, della legge regionale 28/2007)

(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

- **Scade il termine** entro il quale:

- a) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune;

(art. 42, comma 3, legge regionale 28/2007)

- b) il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'**attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi**;

(art. 42, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 28/2007)

- c) il sindaco, solamente per gli elettori ammessi al voto a domicilio in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, **comunica i relativi nominativi** ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto a domicilio.

(art. 42, comma 6, legge regionale 28/2007)

sabato 14 aprile

15° giorno antecedente quello della votazione

Inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

sabato 21 aprile

8° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco cura l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

(art. 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 28/2007)

da
venerdì 27 aprile
sino a
domenica 29 aprile

dal 2° giorno
antecedente quello della votazione
sino al giorno della votazione
compreso

- ▶ **Periodo durante il quale gli uffici comunali assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici** secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 22, della legge regionale 28/2007)

giovedì 26 aprile

3° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine** entro il quale:
 - a) gli elettori **degenti** in ospedali o in altri luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza;
 - b) gli elettori **detenuti** in luoghi di detenzione devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione.

(art. 38, comma 2, legge regionale 28/2007)

(art. 43, comma 2, legge regionale 28/2007)

- ▶ **Inizia il periodo che dura sino ai giorni della votazione**, nei quali **le aziende per i servizi sanitari**, nei tre giorni precedenti e nei giorni della votazione, garantiscono la disponibilità di
-

un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

(art. 23, comma 3, della legge regionale 28/2007)

venerdì 27 aprile

2° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **I rappresentanti delle liste circoscrizionali** presso le singole sezioni elettorali presentano alla segreteria del comune gli atti di designazione. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

sabato 28 aprile

giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Inizia il divieto** di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

(art. 75, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco del comune nel quale il **navigante** si trova per motivi di imbarco provvede a notificare al sindaco del comune di residenza del navigante, che questi ha espresso la volontà di votare nel comune in cui si trova. Il sindaco sulla base di tali notifiche compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

(art. 31, commi 3, lettera b) e 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il **sindaco consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, con il materiale occorrente per la votazione, gli elenchi degli elettori degeni in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, nonché gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali; gli elenchi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione consegnati alla segreteria del comune.

(art. 24, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

(art. 27, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Costituito il seggio** il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto; analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

(artt. 40 e 43, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste circoscrizionali, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 12, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico con tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo, domenica, con inizio delle votazioni alle ore 7.00. Successivamente, provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 27, commi 4 e 5, della legge regionale 28/2007)

domenica 29 aprile

giorno della votazione

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- c) la propaganda mobile, figurativa e la distribuzione di volantini;
- d) la diffusione di trasmissioni radio–televisive di propaganda elettorale;
- e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **I comuni** possono organizzare speciali **servizi di trasporto** per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 23, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(artt. 22, comma 1 e 28 della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Prima dell'inizio della votazione** — Presentazione, **direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale **se non sono stati già presentati al segretario comunale**.

(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara aperta la votazione.
(artt. 33 della legge regionale 28/2007)
 - ▶ **Ore 23.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara chiusa la votazione. Se a tale ora si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare.
(artt. 28 e 37 della legge regionale 28/2007)
 - ▶ Immediatamente dopo la chiusura della votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio** per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate; le buste vengono depositate presso la segreteria del comune. Effettuate tali operazioni il presidente chiude l'urna e la sala e rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del lunedì.
(artt. 37 e 37 bis della legge regionale 28/2007)
-

lunedì 30 aprile

1° giorno successivo alla votazione

- ▶ **Ore 8.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo in caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali il seguente ordine: prima lo scrutinio relativo alle elezioni regionali e poi quello relativo alle elezioni comunali. In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni le operazioni di scrutinio, seguono il seguente ordine: prima lo scrutinio relativo alle elezioni regionali e poi quello relativo al referendum consultivo. Lo scrutinio si svolge senza interruzione e deve essere ultimato entro 24 ore.
(artt. 44, 59, comma 3, lett. e) e 59 bis della legge regionale 28/2007)

giorni successivi alla votazione

Entro **ventiquattro ore** dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione, l'**Ufficio centrale regionale**, sulla base di quanto risulta dai verbali delle operazioni elettorali, inizia le operazioni di:

- a) proclamazione alla carica di Presidente della Regione, del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- b) proclamazione alla carica di consigliere regionale, del candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
- c) attribuzione dei seggi ai gruppi di liste;
- d) riparto dei seggi alle liste circoscrizionali;
- e) proclamazione dei consiglieri regionali.

(artt. 51, comma 1, 54, lett. a) e b), 55, 56, 57 e 58, della legge regionale 28/2007)